



Regolamento per la concessione dei Patrocini

Articolo 1 - Oggetto

L'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti Ordine), al fine di promuovere lo sviluppo della professione, favorire momenti d'incontro e scambio a fini professionali e scientifici, sostiene tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti e a diffondere la cultura psicologica, il ruolo dell'Istituzione ordinistica nella Società.

1. Nel perseguimento di tali fini, l'Ordine può concedere il Patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative di interesse generale nelle quali la professione di Psicologo e le Scienze Psicologiche vengono valorizzate sotto il profilo sociale, etico, culturale e scientifico, nonché a quelle iniziative con cui si vuole valorizzare l'immagine pubblica della professione di Psicologo e incentivare il carattere qualificante.
2. La concessione del Patrocinio è vincolata al fatto che il soggetto richiedente dichiari esplicitamente che le iniziative oggetto della richiesta siano contro ogni forma di violenza e di discriminazione.

Articolo 2 – Disposizioni generali

1. Il Patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e sostegno ad eventi non direttamente organizzati dall'Ordine, oltre che una manifestazione di apprezzamento per l'apporto che gli stessi determinano agli obiettivi istituzionali dell'ente.
2. La concessione del Patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono a titolo gratuito, non hanno carattere oneroso per l'Ordine e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione dell'ente alle spese organizzative dell'iniziativa.
3. La concessione è valida per tutta la durata di singole iniziative, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini, anche se provenienti dallo stesso soggetto richiedente e per la quale va formulata una nuova richiesta, e non può essere accordata in via permanente o utilizzata a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
4. Le iniziative per cui si chiede il Patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere presentate all'Ordine da soggetti pubblici, privati (quali iscritti/e all'Ordine Regionale degli Psicologi, enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, comitati ed altre Istituzioni di carattere privato) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, sociale, culturale, diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza e validità della proposta.
5. La concessione del patrocínio può essere accordata per congressi, convegni, giornate



di studio, eventi formativi e di aggiornamento professionale, workshop, simposi, presentazioni di libri, eventi culturali, artistici o espressivi (es. mostre), nonché per iniziative e manifestazioni a scopo sociale in cui il benessere psicologico e la professione rivestono un ruolo rilevante in termini di valori sociali, etici, culturali e di immagine pubblica.

6. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative (in presenza e/o online) che si svolgono fuori dal territorio regionale, qualora tra le/i relatrici/relatori siano presenti iscritte/i all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna. La concessione è comunque subordinata all'ottenimento di un analogo patrocinio, o comunque di un parere favorevole, da parte dell'Ordine regionale o provinciale competente sul territorio in cui si svolge l'evento.

Articolo 3 – Requisiti

1. La concessione del patrocinio prevede i saluti istituzionali in presenza o da remoto di una/un rappresentante dell'Ordine (la/il Presidente o una/un delegata/o).
2. I beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il Patrocinio dell'Ordine. Il logo, in particolare, dovrà essere apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati patrocinatori dell'iniziativa. Il logo dell'Ordine è inserito altresì negli eventuali attestati di partecipazione rilasciati per l'evento.

Articolo 4 – Criteri

1. Criteri per la concessione del gratuito patrocinio

(è richiesta la presenza di almeno tre dei seguenti criteri)

- a) Iniziative di rilevanza tecnico-scientifica che contribuiscano a valorizzare l'immagine della psicologia e della professione di psicologa/o, anche in contesti multidisciplinari.
- b) Iniziative di interesse generale nelle quali il benessere psicologico e la professione psicologica rivestano un ruolo significativo sotto il profilo dei valori sociali, etici, culturali e dell'immagine pubblica.
- c) Iniziative che favoriscano nuove opportunità occupazionali o che contribuiscano a promuovere l'attività professionale delle psicologhe e degli psicologi, nonché la diffusione della cultura psicologica nella cittadinanza.
- d) Iniziative utili all'aggiornamento professionale, coerenti con il fabbisogno formativo della professione.



- e) Presenza di psicologhe/i tra le/i relatrici/relatori, quale elemento qualificante dell'evento.
- f) Iniziative che prevedano un'equa rappresentanza di genere degli interventi.

2. Criteri di esclusione

(Il patrocinio non può essere concesso qualora sia presente anche uno solo dei seguenti criteri)

- g) Attività formative come master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e simili che rilasciano titoli di studio e/o qualifiche di alta formazione.
- h) iniziative che trattino argomenti, metodi e tecniche la cui solidità concettuale e scientifica sia messa in dubbio dal prevalente giudizio della Comunità scientifica internazionale, o ad iniziative ad ispirazione confessionale, politica o partitica, o in contrasto con i diritti umani o i principi deontologici della professione di psicologa/o.
- i) Eventi che includano, anche solo in parte, attività di natura professionale oppure finalizzati principalmente all'auto-promozione del soggetto organizzatore o dei relatori/trici.
- j) Eventi con scopo di lucro. Ai fini della verifica dell'assenza di scopo di lucro si considerano anche le eventuali quote di partecipazione, che devono essere esclusivamente destinate alla copertura delle spese organizzative e/o di accreditamento professionale; eventuali eccedenze devono essere reinvestite integralmente nell'iniziativa.
- k) Soggetti che organizzano attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologa/o o che concorrono a svolgere attività volte a favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo (counselor, coach, reflector, psicopedagogisti clinici e simili). Fatto salvo l'insegnamento a studenti/esse del corso di laurea in Psicologia, a tirocinanti e a specializzande/i in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi);
- l) Il/la richiedente non sia in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.
- m) Presenza di misure disciplinari di sospensione a carico dell'organizzatore al momento della richiesta.
- n) Presentazione di documentazione incompleta, tale da non consentire la verifica dei requisiti previsti.



Articolo 5 – Procedure per la concessione del patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo presente sul sito e inviate alla Segreteria del Presidente dell'Ordine. La domanda va trasmessa almeno 40 giorni prima della data dell'iniziativa, così da consentire agli Uffici di svolgere le necessarie valutazioni."
2. Nella richiesta devono essere specificati: il titolo, il luogo, le date, gli orari, i destinatari della manifestazione/iniziativa, i temi trattati unitamente ad una copia del programma, l'elenco dei relatori con indicazione della qualifica professionale, il numero di partecipanti previsto, il nominativo e i dati di contatto del responsabile dell'iniziativa, un'espressa dichiarazione attestante che la manifestazione per la quale si richiede il patrocinio viene realizzata "senza finalità di lucro", un'espressa dichiarazione attestante l'accettazione di tutte le condizioni richieste dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna per la concessione del gratuito patrocinio.
3. Il Consigliere Segretario è il responsabile del procedimento per l'attività istruttoria. Nel caso in cui si verificano incompatibilità, è riservata al Presidente la nomina di altro responsabile di volta in volta individuato. Alla fine della fase istruttoria, il responsabile sottopone il risultato al Consiglio che prenderà la decisione finale sulla concessione del Patrocinio, compatibilmente con i tempi di presentazione della richiesta rispetto alla prima seduta utile.
4. In assenza di sedute consiliari utili tra la data di ricezione della richiesta e lo svolgimento dell'evento, oppure qualora la convocazione del Consiglio risulti troppo ravvicinata alla data dell'iniziativa e non consentirebbe un'adeguata comunicazione, il Presidente, sentito il Consigliere responsabile, può concedere il patrocinio mediante determina presidenziale. In tal caso, la concessione verrà comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua approvazione.